

(N. 1598)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1956

Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge vengono predisposti due interventi di natura diversa di cui il primo di carattere programmatico, volto, attraverso uno stanziamento quinquennale, ad assicurare il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico nazionale, ed il secondo, di carattere congiunturale, inteso a sostenere il mercato del latte e dei suoi derivati mediante uno stanziamento limitato al prossimo esercizio finanziario.

È ben nota la funzione di fondamentale importanza che riveste la produzione zootecnica

come fattore di progresso agrario sia nelle zone con ordinamenti culturali intensivi che in quelle in corso di trasformazione, dove l'instaurazione di ordinamenti più attivi e produttivi è strettamente condizionata al grado di sviluppo raggiunto dal prato artificiale e dagli allevamenti.

Appare quindi indispensabile l'adozione di decisi interventi di carattere straordinario ad integrazione di quelli normalmente attuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione della legge 19 giugno 1929, n. 1366, e successive disposizioni che mirano, da una

parte ad incrementare la disponibilità di prodotti base per l'alimentazione del Paese, riducendo gradualmente le importazioni, e, dall'altra, ad accelerare il processo di miglioramento del patrimonio zootecnico, sostituendo il bestiame oggi allevato con materiale di maggiore produttività e migliorando le condizioni di allevamento specialmente nei riguardi della difesa sanitaria del bestiame.

Poche cifre possono mettere in evidenza la vastità del problema:

nel 1955 le importazioni di prodotti animali, al netto delle esportazioni, hanno raggiunto rispettivamente quintali 959.000 per le carni in complesso, quintali 57.000 per il burro e quintali 348.000 per le uova, per un valore complessivo di lire 67 miliardi, a cui devono aggiungersi circa 6 miliardi corrispondenti al valore del materiale da riproduzione importato col beneficio dell'esenzione doganale;

il danno derivante al patrimonio zootecnico dalla diffusione delle malattie è stato calcolato anni addietro in 250 miliardi di lire circa e non sembra che la situazione sanitaria nel suo complesso sia migliorata.

Al danno anzidetto riguardante le perdite di bestiame, la diminuita produttività in conseguenza delle malattie e del persistere di stati morbosi cronici, e la più elevata quota di rimonta degli allevamenti, deve aggiungersi il pericolo derivante alla salute umana dalla diffusione della tubercolosi bovina e della brucellosi e sul piano economico, il peggioramento delle qualità tecnologiche del latte proveniente da allevamenti non sani, con gravi ripercussioni sull'efficienza della industria lattiero-casearia.

Occorre, d'altra parte, rilevare che la prosecuzione dell'azione ordinaria sviluppata dal Ministero, ormai da decenni, per migliorare e diffondere le razze di maggior reddito e di accertata capacità di espansione, non potrebbe dare i risultati pronti e generalizzati richiesti dalle esigenze economiche e sociali del Paese, oltre che per le difficoltà derivanti dalla carenza di mezzi disponibili, anche perchè l'azione di miglioramento del bestiame, da svolgere in base a precisi indirizzi e rigorosi metodi tecnici deve necessariamente essere limitata agli ambienti più progrediti ed in genere più idonei ad accogliere le iniziative atte a migliorare il patrimonio zootecnico.

Nè si può ritenere che mediante i normali interventi di polizia veterinaria e di profilassi generale si possano ottenere significativi e duraturi risultati nel risanamento delle più importanti zone di allevamento e di produzione del latte.

Da siffatte constatazioni deriva la necessità che lo Stato promuova un complesso di adatti interventi a carattere integrativo diretti al potenziamento zootecnico di determinate zone, sollecitando soprattutto la iniziativa dei produttori riuniti negli enti e nelle associazioni operanti nel settore zootecnico.

La necessità di un'azione straordinaria appare tanto più opportuna quando si tenga conto delle differenti condizioni generali e dei diversi livelli di progresso agricolo zootecnico raggiunto dalle singole Province, talora anche in zone geograficamente prossime. Infatti di fronte ad ambienti evoluti, nei quali potrebbero essere raggiunti risultati concreti e duraturi attraverso un'azione concorde dei produttori organizzati, qualora vengano sostenuti con aiuti finanziari relativamente modesti e con la necessaria assistenza tecnica, stanno altre zone nelle quali solo con interventi adeguati possono essere rimosse le situazioni ambientali negative che si oppongono al naturale sviluppo zootecnico. Perciò l'esperienza di questi ultimi decenni ha dimostrato gli scarsi risultati ottenibili attraverso lo svolgimento dei programmi ordinari previsti dalla vigente legislazione zootecnica.

È opportuno rilevare che se l'azione dei produttori organizzati può assicurare il conseguimento di risultati concreti e generali nelle zone che saranno interessate dal programma straordinario, tuttavia è necessario prevedere anche un intervento diretto degli organi dell'Amministrazione dello Stato per i casi di utilità più generale, quali ad esempio il risanamento degli allevamenti in cui si produce bestiame da riproduzione, dove si riscontrasse una carenza della organizzazione dei produttori.

Per quanto riguarda il delicato problema della caseina l'intervento dello Stato poggia sulla considerazione che il mercato lattiero-caseario sta denunciando una situazione di grave pesantezza per cui gli agricoltori insistono, in forme sempre più pressanti, per ottenere garanzie e misure idonee a sostenere i prezzi di mercato.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Evidentemente tali richieste possono essere accolte in maniera limitata e soltanto nel senso di interventi atti sia a far superare una determinata situazione di sfavorevole congiuntura, sia a favorire in maniera più decisiva il miglioramento delle condizioni di tutto il processo produttivo del settore zootecnico. Da qui la determinazione di provvedere alla normalizzazione del particolare settore produttivo attraverso un intervento diretto a incrementare nuove e più estese forme di utilizzazione del latte ed a migliorare la fabbricazione della caseina, in modo da porne la produzione in concorrenza con quella estera ottenuta in ambienti esternamente più favorevoli.

Pertanto il disegno di legge viene così articolato:

Con l'articolo 1 viene stabilito il programma di massima che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste intende realizzare nel settore zootecnico con interventi che comportano uno stanziamento quinquennale di lire 9 miliardi diretti a potenziare e migliorare il patrimonio zootecnico nazionale essenzialmente mediante:

1) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per favorire ed incrementare:

a) l'assistenza agli allevatori, sia nel campo della organizzazione e del potenziamento della produzione zootecnica, da valorizzare, in relazione alle specificate condizioni sociali ed economiche dei vari ambienti, sia attraverso la dimostrazione pratica di quanto può essere attuato, sia mediante una intensificata preparazione culturale, sia, infine, mediante interventi particolari atti a rimuovere la situazione negativa in atto ostacolante il progredire degli allevamenti;

b) la distribuzione di soggetti selezionati a condizioni di favore nelle forme più adatte per le singole specie e le varie zone (a credito con interesse scalare, a fida, a soccida, con contributo sulle spese di acquisto);

c) il potenziamento dell'organizzazione della monta naturale e della fecondazione artificiale mediante interventi intesi a migliorare l'efficienza generale degli impianti e l'impiego diffuso di riproduttori miglioratori;

2) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento sia del bestiame iscritto ai

libri genealogici sia degli allevamenti della montagna alpina che producono soggetti selezionati destinati all'allevamento, alla riproduzione, al ripopolamento ed alla rimonta. Tale azione profilattica renderà proficui risultati soprattutto negli allevamenti che producono bestiame selezionato ed in genere nelle zone che forniscono importanti contingenti di soggetti da allevamento destinati ad essere diffusi nel Paese e soprattutto nelle zone centro-meridionali in corso di trasformazione agraria;

3) l'erogazione di fondi a favore degli Ispettorati compartimentali agrari ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per attuare direttamente particolari iniziative nonchè per agire, in mancanza o carenza di enti ed associazioni, nel campo della dimostrazione pratica e dell'assistenza tecnica ad integrazione di iniziative sviluppate attraverso il programma zootecnico originario previsto dalla legge del 1929.

Con l'articolo 2 viene disciplinata la formazione dei programmi generali di attività nel settore zootecnico e dei piani di intervento profilattico nonchè la ripartizione dei fondi necessari da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Con l'articolo 3 si prevede un intervento di carattere congiunturale, che comporta una spesa di lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1956-57, inteso a sostenere il mercato del latte e dei suoi derivati mediante la concessione di contributi a favore di iniziative dirette sia a promuovere un più vasto assorbimento di latte e dei suoi derivati, sia ad incrementare la produzione di caseina e di altri derivati del latte magro.

Un decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste determinerà le modalità per la concessione dei contributi che potranno essere dati a produttori singoli ed associati, nonchè ad altri organismi operanti nel settore lattiero-caseario.

Con l'articolo 4 viene assicurata la copertura delle spese per l'esercizio finanziario 1956-1957 mediante prelevamenti di lire un miliardo per ciascuno dei capitoli n. 142 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e n. 139 di quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1960-61 per il potenziamento, miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico da attuarsi mediante:

a) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'attuazione di programmi diretti allo sviluppo zootecnico in determinate zone e per determinate specie di animali;

b) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per iniziative dirette al risanamento del bestiame in determinate zone o per determinate specie di animali;

c) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione della monta pubblica e della fecondazione artificiale, limitatamente alla specie bovina;

d) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame iscritto ai libri genealogici, con particolare riferimento alle razze bovine da latte;

e) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame nelle zone montane che producono soggetti destinati all'allevamento, alla riproduzione, al ripopolamento ed alla rimonta di altre imprese zootecniche, con particolare riferimento alle razze bovine da latte;

f) l'erogazione di fondi agli Ispettorati compartimentali agrari ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per iniziative a carattere straordinario dirette al potenziamento della produzione zootecnica, all'intensificazione della dimostrazione pratica e dell'assistenza tecnica agli allevatori, nonchè per il controllo delle iniziative previste dalla presente legge.

Art. 2.

Ogni anno il Ministero dell'agricoltura e delle foreste predispose il programma generale mentre sulla base di questo l'Alto Commissariato dell'igiene e la sanità pubblica predispo-

ne i piani degli interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 1.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica è approvata la ripartizione dei fondi per il programma annuale.

Nulla è innovato alle norme vigenti circa i piani profilattici e, in generale, la competenza degli organi dell'Alto Commissariato dell'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

È autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la spesa di un miliardo per l'esercizio finanziario 1956-57 per la concessione di contributi a favore di iniziative dirette:

a) a favorire un più vasto assorbimento di latte e dei suoi derivati;

b) ad incrementare la produzione di caseine ed altri derivati del latte magro. Per queste ultime iniziative il contributo non può superare la misura massima di lire 750 per ettolitro di latte impiegato per la fabbricazione dei prodotti stessi.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi a produttori singoli od associati nonchè ad altri organismi operanti nel settore lattiero-caseario.

Le modalità per la concessione dei contributi saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire due miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 sarà fatto fronte mediante riduzione di lire 1 miliardo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio finanziario e di lire 1 miliardo dallo stanziamento del capitolo n. 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.